

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno tredici (13) del mese di luglio, in Prato, nel mio studio.

Innanzi a me dottor GIUSEPPE MATTERA, Notaio in Prato, con studio in via Francesco Ferrucci n. 95/D, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinunzia fattavi dai comparenti infrascritti, con il mio consenso,

sono presenti i Signori:

BENEDETTI FABRIZIO, nato a PRATO il 25 maggio 1971, residente in PRATO, VIA FRANCESCO FERRUCCI n. 329, codice fiscale BND FRZ 71E25 G999B;

BENELLI FRANCESCO, nato a PRATO il 2 gennaio 1982, residente in MONTEMURLO (PO), CIRCONVALLAZIONE SINISTRA n. 95/12, codice fiscale BNL FNC 82A02 G999Y;

BINI NICOLA, nato a PRATO il 31 agosto 1972, residente in QUARRATA (PT), VIA ROSMINI n. 7, codice fiscale BNI NCL 72M31 G999C;

CECCONI MIRKO, nato a PRATO il 4 settembre 1972, residente in PRATO, VIA SPADINI n. 15, codice fiscale CCC MRK 72P04 G999A;

DISTEFANO GIULIANO, nato a PRATO il 25 giugno 1982, residente in PRATO, VIA FILIPPO STROZZI n. 226/A, codice fiscale DST GLN 82H25 G999Q;

FIORAVANTI FILIPPO, nato a PRATO l'otto ottobre 1973, residente in PRATO, VIA CAPPELLINI n. 13/2, codice fiscale FRV FPP 73R08 G999L;

MOSCARDI FERNANDO, nato a PRATO il 28 luglio 1955, residente in PRATO, VIA ROMA n. 308/B, codice fiscale MSC FNN 55L28 G999X;

SANESI ALESSANDRO, nato a PRATO il 26 dicembre 1965, residente in RIOTORTO (LI), LOCALITA' CAMPO AL PERO PALUDETTO n. 1, codice fiscale SNS LSN 65T26 G999Z;

STORAI SIMONE, nato a PRATO il 3 novembre 1963, residente in PRATO, VIA RUGGERO LEONCAVALLO n. 8, codice fiscale STR SMN 63S03 G999A;

TOCCI FRANCO, nato a PRATO il 27 aprile 1976, residente in PRATO, VIA MARTIRI DELLE FOIBE n. 7, codice fiscale TCC FNC 76D27 G999Y.

I comparenti suddetti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita tra i Signori BENEDETTI FABRIZIO, BENELLI FRANCESCO, BINI NICOLA, CECCONI MIRKO, DISTEFANO GIULIANO, FIORAVANTI FILIPPO, MOSCARDI FERNANDO, SANESI ALESSANDRO, STORAI SIMONE e TOCCI FRANCO, tutti cittadini italiani, una società cooperativa denominata "ORGOGGIO PRATESE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in PRATO.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo della sede sociale è stabilito in VIA FRANCESCO FERRUCCI n. 57.

ARTICOLO 2 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di offrire ai propri soci beni, servizi, utilità ed occasioni di occupazione lavorativa continuativa alle migliori condizioni economiche, sociali, professionali, il tutto finalizzato a:

- sostenere operativamente e gestionalmente lo svolgimento dell'attività sportiva della locale squadra di calcio, attualmente denominata "A.C. PRATO S.P.A.", consentendo ai soci di beneficiarne a condizioni economiche e sociali - culturali vantaggiose;
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione della squadra di calcio che rappresenta la città di Prato, attualmente denominata "A.C. PRATO S.P.A.";
- stimolare il reciproco spirito di solidarietà cooperativa;
- promuovere e diffondere gli ideali cooperativi e mutualistici nel mondo dello sport tramite lo sviluppo in un nuovo modo di intendere e vivere l'attività calcistica;
- creare le condizioni e le opportunità per lo sviluppo e l'indirizzo, sia diretto che indiretto, di un azionariato popolare finalizzato ad una capillare diffusione dei titoli rappresentativi della proprietà della squadra di calcio che rappresenta la città di Prato, attualmente denominata "A.C. PRATO S.P.A."

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, se necessario, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito nell'articolo precedente, la Cooperativa si propone di favorire la promozione e lo sviluppo della squadra di calcio della città di Prato, attualmente denominata "A.C. PRATO S.P.A."

Al fine di perseguire tali scopi sociali, la Cooperativa si pone come oggetto quello di promuovere e attuare le seguenti attività:

- la progettazione e l'organizzazione di eventi sportivi, incontri, corsi, gare, tornei e simili con particolare attenzione al mondo del calcio, sia professionistico che dilettantistico e giovanile;

- la realizzazione e l'organizzazione di manifestazioni, convegni sportivi, pubblicitari, culturali, musicali e fieristici, ed ogni altro evento atto a promuovere l'immagine della cooperativa ed atto a reperire risorse economiche al fine di autofinanziamento della stessa nonché del raggiungimento dello scopo sociale;

- la commercializzazione di gadget e materiale sportivo con loghi, colori, marchi, immagini rappresentativi della cooperativa e della squadra di calcio rappresentante la città di Prato, attualmente denominata "A.C. PRATO S.P.A.";

- la gestione di servizi di biglietteria per eventi e manifestazioni culturali, sportive, musicali e di qualunque altro tipo;

- la gestione di servizi di steward, vigilanza e custodia per conto di qualunque tipo di enti;

- la realizzazione e la gestione di strutture quali bar, ristoranti, hotel, negozi, musei, luoghi e locali di esercizio di eventi ricreativi, teatrali, spettacolistici e culturali, di strutture e impianti ludici e sportivi in genere;

- la realizzazione e la distribuzione di riviste sportive, di libri, di pubblicazioni, di prodotti editoriali in genere e di supporti audio-video-multimediali di qualunque natura e tipologia relativi ai fatti ed agli avvenimenti riguardanti la squadra di calcio rappresentante la città di Prato, attualmente denominata "A.C. PRATO S.P.A." ed il settore giovanile della medesima, nonché la realizzazione di altre iniziative di comunicazione quali convegni, corsi, lezioni, incontri, seminari, attinenti gli scopi sociali;

- l'acquisto a titolo oneroso o gratuito, o la creazione diretta di marchi o loghi con la possibilità di poterli registrare.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate.

Nell'attuazione delle attività suindicate la Cooperativa potrà:

- partecipare e dare adesione a cooperative, Consorzi, società ed imprese od associazioni ed enti che svolgono attività analoghe ed affini sia in Italia che all'Estero, ed aderire ad associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo mediante deliberazione dell'organo amministrativo;

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziaria e bancaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali;

- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organizzazioni economiche, consortili e fidejussorie dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- istituire, al fine di stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;

- partecipare a gare di appalto, licitazioni private, aste pubbliche e private e ad altre forme di trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

ARTICOLO 4 - DURATA

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in un numero illimitato di azioni ciascuna del valore nominale di Euro 50 (cinquanta).

La società ha la facoltà di non emettere le azioni ai sensi

dell'articolo 2346, primo comma del codice civile.

I comparenti dichiarano di aver sottoscritto ciascuno una azione di Euro 50 (cinquanta), dandosi reciprocamente atto di aver già versato nelle casse sociali, in data odierna, mediante mezzi di pagamento consentiti dalla legge, il relativo importo. Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di Euro 500 (cinquecento).

ARTICOLO 6 - STATUTO SOCIALE

La società è regolata in tutto dallo statuto sociale che, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde costituirne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti medesimi.

ARTICOLO 7 - AMMINISTRATORE UNICO

La società è amministrata da un Amministratore Unico, che durerà in carica per tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

A tale carica viene designato il Signor CECCONI MIRKO, come sopra generalizzato, il quale dichiara di accettare la carica a lui conferita e che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Al riguardo, chiede l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e delega ad espletare tale adempimento il Notaio rogante.

L'Amministratore Unico ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 8 - NOMINA DEL REVISORE CONTABILE

I comparenti inoltre procedono alla nomina dell'organo preposto al controllo contabile, ed a tal fine, ai sensi dell'articolo 36 dello statuto sociale nominano per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemilasette), il revisore contabile nella persona del Signor BIANCALANI CHRISTIAN, nato a PRATO il 4 giugno 1975, residente in MONTALE (PT), VIA C. BATTISTI n. 46, codice fiscale BNC CRS 75H04 G999V, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'espletamento di tale funzione, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 167108, con Decreto del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 60 del 3 agosto 2012. Al revisore contabile nominato spetterà un compenso determinato nella misura minima prevista dalla vigente tariffa della categoria professionale di appartenenza.

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo (1°) gennaio e si chiude il

trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale avrà termine il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

ARTICOLO 10 - ALBO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

I componenti dichiarano che la società cooperativa gode dei requisiti di mutualità previsti dalla legge e potrà pertanto essere iscritta nell'Albo delle società cooperative tra le società a mutualità prevalente.

ARTICOLO 11 - SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali, sono a carico della società, e vengono presuntivamente indicate in circa Euro 400 (quattrocento).

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che lo hanno approvato.

Esso consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me Notaio; ne occupa dieci facciate e fin qui della undicesima e viene sottoscritto alle ore undici e minuti trenta.

F.to: Benedetti Fabrizio

F.to: Francesco Benelli

F.to: Nicola Bini

F.to: Cecconi Mirko

F.to: Giuliano Distefano

F.to: Fioravanti Filippo

F.to: Moscardi Fernando

F.to: Sanesi Alessandro

F.to: Simone Storai

F.to: Tocci Franco

Giuseppe Mattera Notaio